

Procedimento civile - riunione e separazione di causa - Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 18649 del 13/07/2018

Cause connesse - Riunione in un unico giudizio - Effetti - Eliminazione del carattere autonomo di ciascun procedimento - Esclusione - Conseguenze in caso di inammissibilità di uno degli appelli riuniti.

La riunione di procedimenti non fa venir meno l'autonomia delle cause riunite nello stesso processo; pertanto, poiché le vicende processuali proprie di uno soltanto dei procedimenti riuniti non rilevano in ordine all'altro, o agli altri procedimenti, l'inammissibilità dell'appello proposto riguardo ad uno dei processi riuniti, a causa della mancata ottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio, non ha alcun effetto per l'altro appello, tempestivamente notificato.

Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 18649 del 13/07/2018